



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Tribunale di Udine

sezione civile

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del **dott.**

Andrea ZULIANI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 1820/12 R.A.C.C. (cui è stata riunita la causa iscritta al n° 2132/12 R.A.C.C.) promossa, con atto di citazione notificato il 6.4.2012 cron. n° 5575 U.N.E.P. di Udine, da

- **I C**, con il difensore e dom. avvocato per procure speciali a margine dei due atti di citazione,

attrice;

contro

- **D D T e S D T**, con il difensore e dom. avvocato per procure speciali a margine delle due comparse di

risposta,

- **F C**, con il difensore e dom. avvocato per procura speciale a margine della comparsa di risposta nella causa

riunita,

- **G F** S.r.l. – Società di Amministrazione Fiduciaria

e *Trust*”, in persona dell'amministratore unico dott. M.

M. _____, nella qualità di **trustee dei trust "C _____" e "S _____"**,
con il difensore e dom. avvocato _____ e con il difensore avvocato _____
per procura speciale in calce alla comparsa di risposta,

_____ *convenuti;*

avente ad **oggetto**: azione revocatoria ordinaria; accertamento
decadenza dal beneficio d'inventario; azione di regresso tra condebitori
solidali.

Causa iscritta a ruolo il giorno 12.4.2012 e trattenuta a sentenza
all'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.7.2014.

CONCLUSIONI:

- **per parte attrice**: "l) causa n° 1820/12 R.A.C.C. IN VIA PRINCIPALE:

a) accerti e dichiari il Tribunale l'invalidità e/o inefficacia, per frode ai
creditori e/o comunque per carenza di meritevolezza dell'interesse
perseguito e/o per mancanza e/o illiceità della causa e/o comunque ex
art. 1344 c.c. e/o la non riconoscibilità in Italia ex artt. 13 e/o 15 Conv.
Aja del 1°/7/1985 ratificata e resa esecutiva con legge n° 364/89 e/o
comunque per i motivi esposti degli atti con cui S _____ e D. _____ i D
T _____ hanno rispettivamente istituito i trust "S _____" e "C _____"
(scritture private autenticate con atto Notaio Magnani dd. 7/12/2011
Rep. 6031 Racc. 4806 e dd. 7/12/2011 Rep. 6032 Racc. 4807) e/o
comunque dei successivi (e collegati) atti (atto Notaio Magnani dd.
19/12/2011 Rep. n. 6098 Racc. n. 4861, atto Notaio Magnani dd.
19/12/2011 Rep. n. 6099 Racc. n. 4862, atto Notaio Magnani dd.
30/1/2012 Rep. n. 6223 Racc. n. 4947), con cui S _____ e D _____ D

T. hanno conferito ai trust i propri beni immobili, meglio descritti in narrativa; conseguentemente, accerti e dichiarare il Tribunale che i beni immobili conferiti da D. e S. D. T. ai trust "S." e "C." meglio descritti in narrativa sono rimasti in proprietà degli stessi D. e S. D. T. b) accerti e dichiarare il Tribunale la nullità e/o inefficacia, per frode ai creditori e/o comunque per carenza di meritevolezza dell'interesse perseguito e/o per mancanza e/o illiceità della causa anche perché collegato ad atti istitutivi di trust nulli e/o non riconoscibili in Italia per le ragioni evidenziate e/o comunque ex art. 1344 c.c. per i motivi esposti dell'atto Notaio Riccioni dd. 14/12/2011 Rep. n. 109967 Racc. n. 19854, con cui D. e S. D. T. hanno costituito a titolo gratuito a favore della madre F. C. diritto di abitazione sulla villa storica di loro proprietà in Codroipo. IN VIA SUBORDINATA: c) accerti e dichiarare il Tribunale che la sig.ra I. C. è creditrice a vario titolo di D. D. T., S. D. T. e F. C. quali eredi del defunto R. D. T., stante anche la decadenza dal beneficio di inventario per i motivi tutti dedotti, e che il credito è sorto in data anteriore al 7/12/2011; accerti e dichiarare il Tribunale che gli atti istitutivi dei trust "S." e "C." sono stati posti in essere rispettivamente da S. e D. D. T. in data 7/12/2011 con scritture private autenticate dal Notaio Alessandro Magnani di Bologna con atti Rep. n. 6031 Racc. n. 4806 e Rep. n. 6032 Racc. n. 4807 e/o comunque i successivi (e collegati) atti (atto Notaio Magnani dd. 19/12/2011 Rep. n. 6098 Racc. n. 4861, atto Notaio

Magnani dd. 19/12/2011 Rep. n. 6099 Racc. n. 4862, atto Notaio Magnani dd. 30/1/2012 Rep. n. 6223 Racc. n. 4947), con cui S e D D T hanno conferito ai trust i propri beni immobili, meglio descritti in narrativa sono atti pregiudizievole alle ragioni della creditrice I C), ai sensi dell'art. 2901 c.c. per i motivi esposti; accerti e dichiaro il Tribunale che gli atti istitutivi dei trust "S e "C." posti in essere rispettivamente da S e D D T in data 7/12/2011 con scritture private autenticate dal Notaio Alessandro Magnani di Bologna con atti Rep. n. 6031 Racc. n. 4806 e Rep. n. 6032 Racc. n. 4807 e/o comunque i successivi (e collegati) atti (atto Notaio Magnani dd. 19/12/2011 Rep. n. 6098 Racc. n. 4861, atto Notaio Magnani dd. 19/12/2011 Rep. n. 6099 Racc. n. 4862, atto Notaio Magnani dd. 30/1/2012 Rep. n. 6223 Racc. n. 4947), con cui S e D D T hanno conferito ai trust i propri beni immobili, meglio descritti in narrativa sono stati posti in essere a titolo gratuito e nella consapevolezza in capo ai convenuti che tali atti avrebbero recato pregiudizio alle ragioni della creditrice I. C), anche per essere gli stessi stati posti in essere successivamente alla notifica dell'atto di citazione dd. 17/11/2011 con cui l'odierna attrice ha agito per ottenere il pagamento del proprio credito e comunque per i motivi esposti, tenuto conto anche del credito da surroga/regresso per quanto versato alla Banca di Cividale in forza del mutuo del 20/1/2004 (atto Notaio Capasso di Roma suo Rep. 58770 Racc. 19070) oggetto di altro procedimento e degli ulteriori crediti verso l'eredità di cui l'attrice è

titolare; conseguentemente, accerti e dichiari il Tribunale il diritto della sig.ra L. C. alla revoca degli atti istitutivi dei trust "S" e "C" posti in essere rispettivamente da S. e D. D.T. in data 7/12/2011 con scritture private autenticate dal Notaio Alessandro Magnani di Bologna con atti Rep. n. 6031 Racc. n. 4806 e Rep. n. 6032 Racc. n. 4807 e/o comunque dei successivi (e collegati) atti (atto Notaio Magnani dd. 19/12/2011 Rep. n. 6098 Racc. n. 4861, atto Notaio Magnani dd. 19/12/2011 Rep. n. 6099 Racc. n. 4862, atto Notaio Magnani dd. 30/1/2012 Rep. n. 6223 Racc. n. 4947), con cui S. e D. D.T. hanno conferito ai trust i propri beni immobili, meglio descritti in narrativa; per l'effetto, revochi il Tribunale, a favore della sig.ra L. C. e/o comunque accerti e dichiari l'inefficacia nei confronti della medesima sig.ra Colombo degli atti istitutivi dei trust "S" e "C" posti in essere rispettivamente da S. e D. D.T. in data 7/12/2011 con scritture private autenticate dal Notaio Alessandro Magnani di Bologna con atti Rep. n. 6031 Racc. n. 4806 e Rep. n. 6032 Racc. n. 4807 e/o comunque dei successivi e collegati atti (atto Notaio Magnani dd. 19/12/2011 Rep. n. 6098 Racc. n. 4861, atto Notaio Magnani dd. 19/12/2011 Rep. n. 6099 Racc. n. 4862, atto Notaio Magnani dd. 30/1/2012 Rep. n. 6223 Racc. n. 4947), con cui S. e D. D.T. hanno conferito ai trust i propri beni immobili, meglio descritti in narrativa per i motivi esposti; d) accerti e dichiari il Tribunale che la sig.ra L. C. è creditrice a vario titolo di D. D.T., S. D.T. e F.

C quali eredi del defunto R D. T. stante anche
la decadenza dal beneficio di inventario per i motivi tutti dedotti, e che il
credito è sorto in data anteriore al 14/12/2011; accerti e dichiarare il
Tribunale che l'atto Notaio Riccioni dd. 14/12/2011 Rep. n. 109967
Racc. n. 19854, con cui D e S i D T. hanno costituito
diritto di abitazione a favore della madre F C. sulla villa
storica di loro proprietà in Codroipo è pregiudizievole alle ragioni della
creditrice I C , ai sensi dell'art. 2901 c.c. per i motivi esposti;
accerti e dichiarare il Tribunale che l'atto Notaio Riccioni dd. 14/12/2011
Rep. n. 109967 Racc. n. 19854, con cui D e S i D T. hanno costituito
a favore della madre F C. diritto di
abitazione sulla villa storica di loro proprietà in Codroipo è stato posto in
essere a titolo gratuito e nella consapevolezza in capo ai convenuti che
ciò avrebbe recato pregiudizio alle ragioni della creditrice I C ,
anche per essere lo stesso stato posto in essere
successivamente alla notifica dell'atto di citazione dd. 17/11/2011 con
cui l'odierna attrice ha agito per ottenere il pagamento del proprio
credito e comunque per i motivi esposti, tenuto conto anche del credito
da surroga/regresso per quanto versato alla Banca di Cividale in forza
del mutuo del 20/1/2004 (atto Notaio Capasso di Roma suo Rep. 58770
Racc. 19070) oggetto di altro procedimento e degli ulteriori crediti verso
l'eredità di cui l'attrice è titolare; conseguentemente, accerti e dichiarare il
Tribunale il diritto della sig.ra I C o alla revoca dell'atto Notaio
Riccioni dd. 14/12/2011 Rep. n. 109967 Racc. n. 19854, con cui D

e S. C. T. hanno costituito a titolo gratuito a favore della madre F. C. il diritto di abitazione sulla villa storica di loro proprietà in Codroipo.; per l'effetto, revochi il Tribunale, a favore della sig.ra F. C. e/o comunque accerti e dichiari il Tribunale l'inefficacia nei confronti della medesima sig.ra C. dell'atto Notaio Riccioni dd. 14/12/2011 Rep. n. 109967 Racc. n. 19854, con cui D. e S. D. T. hanno costituito a titolo gratuito a favore della madre F. C. il diritto di abitazione sulla villa storica di loro proprietà in Codroipo per i motivi esposti. e) condanni il Tribunale i convenuti in via solidale alla rifusione a favore dell'attrice delle spese di lite. IN VIA ISTRUTTORIA: Ove ritenuto necessario, anche a fronte della mancata contestazione avversaria (e senza rinuncia alla stessa né, accettazione dell'inversione dell'onere probatorio), si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti a prova diretta e contraria con le memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c., rispettivamente dd. 22/3/2013 e dd. 10/4/2013 e, allo stato, non ammessi, nonché per la reiezione delle richieste di prova avversarie per i motivi tutti esposti in atti. II) causa n. 2132/12 R.A.C.C. NEL MERITO: a) accerti e dichiari il Tribunale l'intervenuta decadenza dal beneficio d'inventario in capo ai sigg.ri D. D. T., S. D. T. e F. C. per i motivi tutti dedotti nel presente atto; b) accertata e dichiarata l'avvenuta estinzione da parte della sig.ra F. C., quale formale codebitrice solidale, del mutuo acceso da R. D. con la Banca di Cividale s.p.a. con atto Notaio dott. Capasso

di Roma suo Rep. 58770 Racc. 19070 dd. 20/1/2004 e la titolarità in capo al solo sig. R D T di tale debito, condanni il Tribunale per le ragioni esposte, in via di regresso fra debitori solidali ovvero in subordine a titolo di surroga ex art. 1203 n. 3 c.c. I sigg.ri D D T, S D T e Fi C a corrispondere alla sig.ra I C ognuno per la quota di propria spettanza, ai sensi degli artt. 752 e ss. c.c., esclusa ogni limitazione derivante dall'accettazione beneficiata dell'eredità del sig. R D T per le ragioni evidenziate, la somma di € 432.022,56, pari a quanto dalla stessa versato alla Banca di Cividale per capitale, spese ed interessi, dedotta la quota di spettanza della figlia Fi e quindi quanto alla sig.ra C € 185.152,53, quanto a D D T € 123.435,02; quanto a S D T € 123.435,02, ovvero la somma anche maggiore che risultasse essere da ciascuno dovuta, oltre interessi dalla domanda al saldo; c) condanni il Tribunale i convenuti in solido fra loro alla rifusione delle spese di lite. IN VIA ISTRUTTORIA: Ove ritenuto necessario, anche a fronte della mancata contestazione avversaria (e senza rinuncia alla stessa né, accettazione dell'inversione dell'onere probatorio), si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti a prova diretta e contraria con le memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c., rispettivamente dd. 22/3/2013 e dd. 10/4/2013 e, allo stato, non ammessi, nonché per la reiezione delle richieste di prova avversarie per i motivi tutti esposti in atti."

- per i convenuti D T : "In via preliminare: con riferimento alle domande svolte in relazione ai conferimenti dei beni personali dei convenuti D e S D T , nel Trust S e C , respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, emesse tutte le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie del caso, dichiararsi il difetto di legittimazione attiva e/o la carenza di interesse ad agire, atteso che ai sensi dell'art. 490 c.p.c. l'attrice non potrebbe comunque aggredire i beni personali dei convenuti e quindi dichiararsi l'inammissibilità delle domande attoree, per i motivi di cui in narrativa degli atti dei convenuti D e S D T . In via principale: respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, emesse tutte le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie del caso, rigettarsi tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa degli atti dei convenuti D e S D T . In via subordinata: respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, emesse tutte le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie del caso, nel denegato caso in cui venissero accolte in tutto o in parte le domande avversarie, rideterminarsi e ridursi gli importi dovuti dai convenuti ai sensi degli artt. 1298 e 1295 c.c., compensando fino a concorrenza del 50% del debito totale le pretese avversarie con gli importi già pagati in vita dal *de cuius* R. D. T. in ogni caso limitando le condanne ai soli beni ereditari ai sensi dell'art. 490 c.c., per i motivi di cui in narrativa degli atti dei convenuti D e S D T . In ogni caso: con vittoria di

spese, oltre IVA e CNA. In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie già formulate a prova diretta con memorie ex art. 183, comma 6°, n. 2, c.p.c. e a prova contraria con memorie ex art. 183, comma 6°, n. 3, e non ancora accolte."

- per la convenuta **F C.**

"Nel merito come in comparsa di risposta 17.7.2012 ed in via istruttoria diretta come in memoria ex art. 183, comma 6°, n° 2, del 21.3.2013 ed in via istruttoria contraria come in memoria ex art. 183, comma 6°, n° 3, dell'11.4.2013." Si riportano, quindi, le conclusioni di merito del primo atto richiamato: "In via principale: respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, emesse tutte le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie del caso, rigettarsi tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa ...; in via subordinata: respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, emesse tutte le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie del caso, nel denegato caso in cui venissero accolte in tutto o in parte le domande avversarie, rideterminarsi e ridursi gli importi dovuti dalla convenuta ai sensi degli artt. 1298 e 1295 c.c., compensando fino a concorrenza del 50% del debito totale le pretese avversarie con gli importi già pagati in vita dal *de cuius* **R D** **T.** in ogni caso limitando le condanne ai soli beni ereditari ai sensi dell'art. 490 c.c., per i motivi di cui in narrativa ...; in ogni caso: con vittoria di spese di lite, oltre IVA e CNA."

- per la "G F S.r.l.": "Nel merito come in comparsa di risposta di data 6/10.7.2012 e, in via istruttoria, come da memoria ex art. 183, comma 6°, n° 2, del 21.3.2013 e da memoria ex art. 183, comma 6°, n° 3, del 10.4.2013." Si riportano, quindi, le conclusioni di merito del primo atto richiamato: "In via principale: respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, emesse tutte le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie del caso, rigettare tutte le domande avversarie. In ogni caso: con vittoria di spese, oltre IVA e CNA."

RAGIONI DELLA DECISIONE

Le cause riunite nel presente processo, sebbene non si tratti propriamente di cause ereditarie, ruotano intorno alla successione in morte di R D T, deceduto a Udine il 24.1.201. L'attrice D C - che fu compagna del D T negli ultimi anni della sua vita e dal quale ebbe la figlia F, nata nel - agisce quale creditore del *de cuius* e, oltre all'accertamento dei propri crediti, chiede, da un lato, che gli eredi convenuti D e S D T (figli di primo letto) e F C (moglie del D T) siano dichiarati decaduti dal beneficio d'inventario al quale condizionarono l'accettazione dell'eredità; dall'altro lato, che sia accertata l'invalidità, o comunque l'inefficacia nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2902 c.c., di una serie di atti negoziali con i quali D e S D T istituirono, rispettivamente, il trust "C" e il trust "S" e conferirono nei trust i propri beni immobili, costituendo poi anche un

diritto d'uso vitalizio a favore della madre F C su un immobile di pregio in Codroipo.

Per la precisione, la prima causa (n° 1820/12 R.A.C.C.) – non potendosi prendere in considerazione, per la sua assoluta genericità, la domanda di accertare che “I C. è creditrice a vario titolo di D. D T, S. D T e F C quali eredi del defunto R D T” – aveva ed ha ad oggetto soltanto l’impugnazione della validità e dell’efficacia dei trust (e “G F S.r.l.” è stata qui convenuta quale *trustee* sia del trust “C” che del trust “S”), nonché degli atti di disposizione patrimoniale dei convenuti in genere, mentre l’attrice aveva già chiesto l’accertamento di un proprio cospicuo credito e la dichiarazione di decadenza degli eredi dal beneficio d’inventario in altro processo (iscritto al n° 6248/11 R.A.C.C.), che nel frattempo è stato definito con il rigetto della domanda di accertamento del credito e di condanna (come riferiscono concordemente le parti) e senza alcuna pronuncia sulla decadenza degli eredi dal beneficio d’inventario (come desumibile dalle conclusioni qui definitivamente precisate dai convenuti). È solo con la seconda causa qui riunita alla prima (n° 2132/12 R.A.C.C.) che l’attrice ha svolto domanda di accertamento di un ulteriore credito vantato nei confronti dell’eredità D T (derivante dall’estinzione da parte sua di un debito oggetto di un mutuo contestato all’attrice e al *de cuius*, ma asseritamente riferibile solo a quest’ultimo) e ribadito la domanda di accertamento della decadenza dal beneficio d’inventario (e i convenuti

avevano eccepito l'inammissibilità della reiterazione della domanda già svolta nel processo n° 6248/11 R.A.C.C., ma senza più richiamare l'eccezione nella definitiva precisazione delle conclusioni).

Tutti i convenuti resistono a tutte le domande dell'attrice, contestandone la fondatezza sotto diversi profili, anche se F. C. si è costituita solo nella causa iscritta al n° 2132/12 R.A.C.C., mentre "G. S.r.l." è convenuta soltanto nella causa iscritta al n° 1820/12 R.A.C.C.

L'istruttoria, ferme le produzioni documentali delle parti, è consistita nell'assunzione degli interPELLI formali di D. e S. D. T. nonché di prove testimoniali dirette e contrarie su alcuni dei numerosi capitoli dedotti da parte attrice.

Occorrerà prendere le mosse dalla domanda di accertamento del credito vantato da I. C. e di condanna degli eredi D. T. al relativo pagamento, anche a costo di alterare l'ordine cronologico e logico dato da parte attrice alle proprie conclusioni, posto che la veste di creditore del *de cuius* è premessa necessaria della legittimazione sia all'invocazione della decadenza dal beneficio d'inventario, che all'azione di accertamento della invalidità o della inefficacia degli atti di disposizione che i convenuti D. e S. D. T. hanno posto in essere su beni del loro patrimonio pacificamente non pervenutigli per successione dal padre. Da questo punto di vista, si deve convenire che la situazione attuale è sensibilmente diversa da quella che veniva prospettata nell'atto di

citazione che ha dato avvio alla causa n° 1820/12 R.A.C.C. Infatti, allora, l' C. si dichiarava creditrice di R. D. T. per svariati milioni di euro, invocando una scrittura privata che era stata posta a fondamento della domanda giudiziale iscritta al n° 6248/11 R.A.C.C. Ora, invece, è certo – per l'esito che ha avuto quel giudizio – che quel credito non esiste. Inoltre, a ben vedere, le stesse (residue) allegazioni di parte attrice escludono che R. D. T. fosse stato, in vita, debitore a qualsiasi titolo di l' C. Cester sostiene, infatti, di essere diventata creditrice in forza del pagamento, successivo alla morte del *de cuius*, del debito residuo risultante da un mutuo contratto dal D. T. e dalla C. congiuntamente, garantito da ipoteca su un immobile di proprietà della figlia minore comune, F. D. T., e asseritamente riferibile, per accordi interni, al solo *de cuius*. Finché fu in vita, R. D. T. provvede a pagare per intero le rate del mutuo scadute – circostanza documentata e che la stessa parte attrice allega come uno dei sintomi rivelatori del preteso patto interno tra condebitori solidali – sicché è escluso che da quel contratto fosse derivato un suo debito nei confronti dell'attrice, il cui (asserito) credito è invece sorto per effetto dei pagamenti che ella dice di avere effettuato dopo l'apertura della successione.

La differenza (rispetto alla situazione prospettata nell'atto introduttivo della causa n° 6248/11 R.A.C.C.) potrebbe avere una sua rilevanza in questa sede, posto che "la decadenza dal beneficio

d'inventario può essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari" (art. 505, comma 3°, c.c.). Tuttavia, poiché, prima dell'apertura della successione, creditrice di R. Di T. era la Banca di Cividale, e poiché l'attrice C., estinguendo il debito verso la banca perché obbligata in solido, sarebbe surrogata *ex lege* nel diritto del creditore soddisfatto (art. 1203, n° 3, c.c.), si può considerare anche l'attrice come creditore "del defunto", per essersi sostituita nella posizione già appartenuta alla banca. E la surrogazione *ex lege* è effettivamente invocata nelle conclusioni di parte attrice, seppure – incongruamente – in via subordinata rispetto al regresso, che invece comporterebbe una ragione di credito sorta dopo l'apertura della successione ed escluderebbe, quindi, la qualifica di creditore "del defunto" in capo all'attrice. Ma si ritiene che l'esplicita subordinazione della surroga al regresso ("in via di regresso fra debitori solidali ovvero in subordine a titolo di surroga *ex art. 1203 n° 3 c.c.*") non limiti il potere-dovere del giudice di accertare la sussistenza del presupposto per la soluzione giuridica più favorevole alla parte.

Detto questo, si tratta di valutare, nel merito, la fondatezza della pretesa creditoria dell'attrice. I convenuti contestano innanzitutto, in fatto, che l'attrice abbia estinto con denaro proprio il debito verso la Banca di Cividale. Tuttavia, l'attrice ha assolto l'onere a suo carico, depositando la quietanza del creditore (doc. n° 26), supportata dalle deposizioni testimoniali di F. Serra e R. Di Natale (v. verbale d'udienza del 24.9.2013 e 15.10.2013).

Viceversa, non può ritenersi assolto l'onere della prova per quanto riguarda la pretesa simulazione della cointestazione del mutuo. È facile innanzitutto constatare che di tale pretesa simulazione soggettiva del contratto di finanziamento (o meglio dell'esistenza di un patto a latere tra i mutuatari per il quale il debito, nei rapporti interni, avrebbe dovuto rimanere a carico esclusivo del D T) non è stata offerta alcuna prova diretta. La circostanza, secondo l'attrice, si dovrebbe presumere per il fatto che il D T , finché fu in vita, pagò in via esclusiva i ratei in scadenza, come aveva fatto in analoghe occasioni per gli altri figli (v. interpelli formali di D e di S D T). Inoltre, secondo la difesa di H Cc , la partecipazione di questa al contratto di mutuo – peraltro rappresentata per procura dallo stesso D T (v. doc. n° 1 di parte attrice) – sarebbe stata determinata solo dalla necessità di prestare il consenso all'iscrizione di ipoteca sul bene della figlia minore. Sennonché, proprio quest'ultimo argomento si rivela particolarmente fragile, se non addirittura controproducente. Il D T assistito dal Notaio che redasse l'atto, se avesse voluto attribuire alla compagna soltanto il ruolo di rappresentante della volontà della figlia, avrebbe potuto dichiararlo espressamente. La banca era garantita dall'ipoteca e, quale debitore principale, si può supporre che considerasse solvibile il noto imprenditore D T , senza alcuna necessità di ricevere anche l'impegno solidale della Cc . Sicché si deve ritenere che gli effetti del contratto di finanziamento voluti dalla "parte finanziata" fossero

proprio quelli descritti nell'atto, ovverosia l'assunzione di un obbligo solidale in capo ai due mutuatari. Il fatto che poi il D. T. abbia ritenuto di pagare spontaneamente in via esclusiva i ratei in scadenza, senza avanzare alcuna richiesta in via di regresso all'attrice, non vale certo di per sé a dimostrare che vi fosse una sua obbligazione in tal senso. Anzi, a ben vedere, parte attrice non ha nemmeno chiaramente allegato la stipulazione di un patto tra i condebitori per l'attribuzione al solo C. T. degli oneri del mutuo (né tanto meno ha allegato la simulazione relativa del mutuo, che presupporrebbe il coinvolgimento anche della banca), quasi pretendendo di vedere stabilito quel patto *per facta concludentia*, ovverosia per effetto del comportamento tenuto dal *de cuius* dopo la stipula del contratto di finanziamento. Probabilmente consapevole di tale lacuna, in memoria di replica alle comparse conclusionali degli avversari, la difesa della C. ha ritenuto di invocare il principio secondo cui, nei rapporti interni, l'obbligazione solidale non si divide tra i diversi debitori, "se sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi" (art. 1298, comma 1°, c.c.). Senonché, l'obbligazione in questione, lungi dall'essere stata contratta nell'interesse del solo R. D. T., era stata contratta nell'interesse della figlia minore e, quindi, di entrambi i genitori e condebitori solidali. Per sostenere il contrario, bisognerebbe dare per scontato che il D. T. avesse inteso fare, con quel finanziamento, una personale donazione indiretta alla figlia, cosa che, invece, avrebbe dovuto essere provata e che è in contraddizione con la volontà

espressa nella stipulazione del mutuo.

Legittima è, pertanto, l'eccezione dei convenuti D. T. e S. D. T. secondo cui l' C. ha azione in surroga e regresso solo per quanto versato in più rispetto alla metà esatta di quanto restituito alla banca in esecuzione del contratto di finanziamento. Presi a base i numeri, non contestati, dell'atto di citazione (v. pag. 6 dell'atto introduttivo della causa iscritta al n° 2132/12 R.A.C.C.) e delle comparse di risposta nella causa riunita (pagg. 5 e s.), risulta che R. D. T. versò alla banca € 456.502,67, mentre l' C. pagò € 555.457,58, per un totale di € 1.011.960,25, la cui esatta metà corrisponde ad € 505.980,12. Ne deriva che il credito di regresso dell'attrice verso l'eredità D. T. è pari ad € 49.477,45 (€ 555.457,58 - € 505.980,12), imputabile, per la parziarietà del debito tra gli eredi (art. 752 c.c.), a F. C. per € 16.492,48 (quota di 1/3 ex art. 581 c.c.) e a ciascuno dei figli per € 10.994,99 (quota di 2/9 ex art. 581 c.c.).

In tale ridotta misura – cui si aggiungono gli interessi legali dalla domanda al saldo – trova quindi accoglimento la domanda dell'attrice di accertamento del credito e di condanna al pagamento dei convenuti F. C., D. T. e S. D. T.


Ciò è peraltro sufficiente per rendere necessario l'esame anche della domanda di accertamento della inefficacia o della decadenza dal beneficio d'inventario nell'accettazione dell'eredità di R. D. T. da parte dei tre convenuti.

Il C sostiene, innanzitutto, che i convenuti sarebbero da considerare eredi puri e semplici per non avere compiuto l'inventario nei termini previsti e consentiti dall'art. 485 c.c. In base a tale disposizione, il chiamato all'eredità che è nel possesso dei beni ereditari "deve fare l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione ... Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale ... una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi."

I convenuti hanno replicato, innanzitutto, di non essere stati nel possesso dei beni ereditari, peraltro, non negando di essere stati conviventi del *de cuius* negli immobili di via (v pag. 9 dell'atto di citazione nella causa riunita), ma sostenendo l'irrilevanza dei beni mobili ivi presenti al fine di configurare il concetto giuridico di "possesso di beni ereditari", in quanto si tratterebbe di "beni di scarsissimo valore rispetto al patrimonio complessivo" (v. pag. 7 di entrambe le comparse di risposta). Sennonché, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che "La decadenza dal beneficio dell'inventario posta a carico del chiamato che sia nel possesso di beni ereditari dall'art. 485 c.c. non richiede il possesso dell'intera eredità, essendo sufficiente a tal fine il possesso anche di un solo bene ereditario con la consapevolezza della sua provenienza." (Cass. 5.6.1979 n. 3175; v. anche Cass. 5.5.2008, n° 11018 e proprio Cass. 14.5.1994, n° 4707, citata a sostegno della propria tesi dalle parti convenute, ma che in realtà ha statuito la sufficienza – per integrare il possesso di beni ereditari – del possesso di

"un letto ed alcuni effetti personali", mentre assai numerosi sono i beni mobili inventariati in via : v. doc. n° 3 di parte attrice nella causa riunita).

Era quindi onere dei convenuti – perché nel possesso di alcuni beni ereditari – completare nel termine di legge la "fattispecie a formazione progressiva" (v. Cass. 9.8.2005 n° 16739) dell'accettazione con beneficio d'inventario. L'attrice sostiene che ciò non sarebbe invece avvenuto, posto che, alla scadenza del termine di legge del 24.4.2010 (tre mesi dopo l'apertura della successione), l'inventario non era ancora cominciato, mentre l'averlo iniziato è chiaramente indicato nell'art. 485, comma 1°, c.c. quale presupposto necessario per richiedere la proroga. Senonché, è pacifico che il Notaio dott.ssa Eliana Morandi era stata incaricata di redigere l'inventario già nel mese di marzo (come da lei stesso confermato in sede testimoniale) e che il 19.4.2010 ella chiese – e poi ottenne – la proroga del termine, proponendo al giudice un'istanza nella quale dichiarò che "la redazione dell'inventario è iniziata ma si sono incontrate difficoltà ... a causa soprattutto delle lunghe e complesse indagini necessarie per ricostruire le numerose partecipazioni societarie detenute dal *de cuius*" (v. doc. n° 3 di parte attrice nella causa riunita). Vero è che di tale "redazione dell'inventario" avviata prima del 24.4.2014 non è rimasta traccia in atti pubblici (che sono tutti di data successiva, a partire dal giugno, come rileva parte attrice), ma sia la dott.ssa Morandi (verbale d'udienza 15.10.2013) che l'avv. G Zilli (verbale d'udienza 24.9.2013) hanno testimoniato



che le operazioni di acquisizione e di esame della documentazione bancaria erano iniziate già nel mese di marzo. Né può essere preso alla lettera quanto si legge nel verbale d'inventario del Notaio Morandi del 6.7.2010 (doc. n° 3 testé citato), ovverosia che in quel "giorno, luogo ed ora" si sarebbe dato "inizio alle operazioni di inventario". Infatti, è documentato – anche con atti pubblici allegati a quel verbale (v. allegato B) – che altre operazioni di inventario erano già state svolte quantomeno a partire dal mese di giugno. In ogni caso, non si può fare a meno di rilevare che la proroga – così come quella ulteriore richiesta in data 15.7.2010 (doc. n° 5 di parte convenuta nella causa riunita) – venne concessa dal giudice, il che legittimò comunque la prosecuzione delle operazioni di inventario oltre il normale termine di legge. Certo, il decreto del giudice in sede di volontaria giurisdizione non può pregiudicare i diritti dei terzi e, quindi, anche l'eventuale diritto di un creditore di porre – in sede contenziosa – la questione della possibile illegittimità di quel decreto. Tuttavia, siffatta clausola di salvaguardia dei diritti dei terzi non può essere invocata dall'odierna attrice, "anche in nome e per conto" della quale la dott.ssa Morandi presentò entrambe le istanze di proroga al giudice tutelare. Indubbiamente, agiva, a sua volta, in nome e per conto della figlia minore, ma è pacifico che si tratta del medesimo e unico inventario fatto anche per conto degli altri eredi, sicché sarebbe paradossale consentire all'attrice di ottenere la disapplicazione dei provvedimenti autorizzativi da lei stessa richiesti.

Escluso così che si debba considerare non perfezionata la

fattispecie progressiva di accettazione con il beneficio d'inventario in capo ai convenuti, si deve tuttavia accertare la fondatezza – ma nei soli confronti di D. e S. D. T. – della alternativa domanda di accertamento della decadenza dal beneficio del termine, e ciò con particolare riferimento alla stipulazione, senza previa autorizzazione del giudice, della transazione con l'avv. F. Panella, che vantava un ingente credito nei confronti del *de cuius*, credito per il quale aveva già agito in giudizio quando quest'ultimo era ancora in vita (v. doc. n° 38 di parte attrice nella causa riunita). Si deve, infatti, osservare che la transazione sui beni ereditari senza autorizzazione giudiziale è espressamente prevista dall'art. 493 c.c. quale causa di decadenza dal beneficio d'inventario. Il riferimento ai "beni ereditari" deve evidentemente essere inteso in senso lato, comprensivo dei crediti – eventualmente contestati – del *de cuius*. Ora, i convenuti hanno sottolineato che – come precisato anche nel testo del negozio transattivo – per il pagamento del credito riconosciuto all'avv. F. Panella essi utilizzarono "denaro proprio", ma ciò non basta per escludere la rilevanza della transazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 493 c.c. La transazione, per sua natura, comporta "reciproche concessioni" tra le parti, come del resto ribadito dai contraenti nella transazione qui in esame, e non si può negare che l'esplicita dichiarazione di D. e S. D. T. "di non avere più nulla a pretendere" in relazione alla controversia insorta abbia comportato perlomeno la rinuncia alla rifusione delle spese legali per il caso di

soccombenza dell'avv. F. Panella nella causa intentata contro R. D. T. (in risposta a specifica domanda sulla possibilità che in quel processo fosse stata svolta una domanda riconvenzionale contro l'avv. Panella, il teste avv. L. De Pauli ha ricordato, sia pure in modo dubitativo, che fosse stato "chiesto soltanto un risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria"). Non si può quindi ridurre la citata transazione, né ad un atto di ordinaria amministrazione (opinione nemmeno prospettata dai convenuti), né ad un atto estraneo rispetto alla gestione dei beni ereditari.

Detto brevemente che tutti gli ulteriori motivi di decadenza prospettati da parte attrice sono privi di fondamento (non avendo trovato riscontro probatorio l'affermata esistenza di altri crediti e beni non dichiarati in sede di inventario, non potendosi considerare motivi di decadenza il pagamento di un debito – peraltro effettuato dalla banca in base a disposizioni precedentemente ricevute – né le opposizioni a decreti ingiuntivi ed essendo del tutto generiche le allegazioni relative alla "continuità" data alle iniziative imprenditoriali di Riccardo Di Tommaso, che ovviamente facevano capo a distinte persone giuridiche delle cui partecipazioni sociali egli non era formalmente titolare al momento dell'apertura della successione), l'accertata commistione dei patrimoni personali di D. e S. D. T. con il patrimonio loro trasmesso dal *de cuius* legittima l' C. a proporre – nei confronti di quei due convenuti – le domande che sono l'oggetto della causa iscritta al n° 1820/12 R.A.C.C. e che tendono all'accertamento

della non riconoscibilità, dell'invalidità, o comunque dell'inefficacia nei suoi confronti, degli atti di disposizione patrimoniale connessi alla costituzione dei *trust*

Non è discutibile (e non è in discussione) che si tratta di due *trust* c.d. interni, in quanto essi non hanno alcun elemento di estraneità rispetto all'ordinamento italiano se non quello della legge applicabile scelta dai soggetti disponenti (legge del Jersey). È noto che, negli ultimi lustri, un crescente orientamento dottrinale e giurisprudenziale ha affermato – non senza contrasti – che siffatti *trust* interni sarebbero ora consentiti nell'ordinamento italiano dalla legge 16.10.1989, n° 264, che ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1°7.1985 "sulla legge applicabile ai *trusts* e sul loro riconoscimento". A tale orientamento è stato opposto, da un lato, che quella legge ratifica un trattato di diritto internazionale privato, il cui scopo è tipicamente quello di regolare fattispecie concrete con elementi oggettivi di interferenza tra diversi ordinamenti nazionali; dall'altro lato, che l'art. 13 della Convenzione, lungi dal porre una deroga a questo principio, lo ribadisce affermando che "Nessuno Stato è tenuto a riconoscere un *trust* i cui elementi importanti, ad eccezione della scelta della legge da applicare, del luogo di amministrazione e della residenza abituale del *trustee*, sono più strettamente connessi a Stati che non prevedono l'istituto del *trust* o la categoria del *trust* in questione." Ciò dovrebbe stare a significare che gli ordinamenti non-*trust* – che con la firma della Convenzione si impegnano a riconoscere al loro interno gli effetti dei *trust* costituiti nei

Paesi che prevedono quell'istituto – restano liberi di riconoscere o meno i *trust* interni (ai quali vengono equiparati quelli in cui gli unici elementi di estraneità, oltre alla scelta della legge applicabile, sono la residenza o la sede del *trustee*). Secondo il citato orientamento dottrinale e giurisprudenziale ormai maggioritario, tale libero (in quanto non imposto dalla Convenzione dell'Aja) riconoscimento del *trust* interno non sarebbe riservato ad un'iniziativa del legislatore, ma sarebbe direttamente demandato al giudice, investito del compito di verificare – volta per volta ed esaminando le caratteristiche del caso concreto (la "causa concreta" del negozio) – la "meritevolezza" o meno del singolo *trust*. Tale impostazione merita la massima attenzione, non solo per l'autorevolezza della dottrina e della giurisprudenza di merito che la sostengono, ma anche perché ha ormai sostanzialmente fatto breccia, sia pure per implicito, nella giurisprudenza di legittimità. Infatti, Cass. 9.5.2014, n° 10105, ha sì negato la riconoscibilità ad un c.d. *trust* liquidatorio costituito da un imprenditore ormai insolvente al solo scopo di evitare l'applicazione della normativa fallimentare, ma partendo dall'implicito presupposto che il *trust* interno sia astrattamente riconoscibile (e alla decisione negativa i giudici supremi sono giunti facendo leva sul limite posto dall'art. 15, par. 1, lett. e), della Convenzione, ritenendo invece che l'art. 13 "si rivolge allo Stato" e non al giudice; il che peraltro ravviva il dubbio che la legge di ratifica del trattato, in mancanza di successivo atto normativo di "riconoscimento" del *trust* da parte dello "Stato", non sia idonea da sola a dare copertura

normativa al *trust* interno).

Nonostante la rilevata autorevolezza e la crescente diffusione dell'orientamento prevalente, questo giudice ritiene di aderire alla tesi minoritaria secondo cui lo scopo della Convenzione dell'Aja (e quindi anche della legge di ratifica) "è [solo] quello di permettere ai *trust* costituiti nei paesi di *common law* di operare anche nei sistemi di *civil law*". Si tratta, infatti, "pur sempre di una Convenzione in tema di conflitti di leggi" alla quale non può essere attribuito "il carattere di una Convenzione di diritto sostanziale uniforme" (così Tribunale di Belluno, 16.1/12.2.2014, in *ilCaso.it*, alla cui approfondita e perspicua motivazione si rinvia, ai sensi dell'art. 118, comma 1°, disp. att. c.p.c., anche per i diffusi riferimenti ai lavori preparatori della Convenzione e della legge di ratifica, nonché per la confutazione delle paventate ragioni di incostituzionalità della soluzione qui preferita). In definitiva, poiché la Convenzione dell'Aja non impone agli Stati contraenti il riconoscimento dei *trust* interni, e poiché alla legge di ratifica della Convenzione non può essere attribuito valore normativo diverso ed ulteriore rispetto a quello desumibile dalla Convenzione, non pare possibile individuare nella legge n° 364 del 1989 la fonte normativa della presunta legittimità dei *trust* interni. Eppure, è proprio sulla Convenzione dell'Aja e sulla sua legge di ratifica (piuttosto che su una riconsiderazione in termini generali dei limiti posti all'autonomia privata dalla legge italiana) che fa leva l'orientamento favorevole al "riconoscimento" del *trust* interni. Ma, a ben vedere, nel caso di totale

assenza di elementi di estraneità del rapporto giuridico diversi dalla mera scelta della legge applicabile, lo stesso concetto di "riconoscimento" del *trust* risulta appannato e svuotato del significato che esso ha nel contesto normativo in cui è utilizzato dal legislatore. Infatti, il riconoscimento presuppone che determinati "rapporti giuridici istituiti da una persona" *promanino* da un certo ordinamento per produrre effetti in un altro ordinamento (il quale convenzionalmente si impegna a riconoscere quegli effetti anche al suo interno). Il che evidentemente non si verifica laddove tutti i soggetti e tutti i beni coinvolti nella costituzione del *trust* siano collocati esclusivamente all'interno di un unico ordinamento statale. In questi casi, più che di *riconoscere un trust straniero*, si tratta di considerare valida o meno la volontà dei soggetti privati volta ad istituire rapporti regolati da norme straniere incompatibili con gli istituti privatistici del diritto interno.

Sulla base di tali argomenti, si conclude che i *trust* e oggetto di causa, non possono essere riconosciuti dal nostro ordinamento o, meglio, che i relativi atti di costituzione devono essere dichiarati nulli per impossibilità giuridica dell'oggetto, in quanto volti a creare una forma di segregazione patrimoniale non prevista e non consentita dal nostro ordinamento (v. art. 2740, comma 2°, c.c., che non consente "limitazioni della responsabilità ... se non nei casi stabiliti dalla legge"). Ciò rende nulli – per mancanza di causa o, analogamente, per impossibilità giuridica del risultato voluto dalle parti – anche gli atti di disposizione con cui

conferirono i loro beni immobili nei rispettivi *trust* (v., in tal senso, la motivazione della citata Cass. 9.5.2014, n° 10105). Il tutto, a prescindere dall'esame delle contestazioni di parte attrice relativamente alla effettività dello scopo dichiarato dai disponenti negli atti costituiti (assistenza alla madre disabile) e alla meritevolezza degli interessi da loro effettivamente perseguiti.

Non può, invece, essere contestata la validità della costituzione del diritto reale d'uso in favore della madre sui beni immobili di Codroipo, via _____ mentre l'azione revocatoria – assorbita dalla dichiarazione di nullità per quanto riguarda i *trust* e i relativi conferimenti – è infondata per quanto riguarda la costituzione del citato diritto d'uso, per la palese mancanza di pregiudizio in capo all'attrice, in considerazione sia della modesta entità del credito accertato in suo favore, sia della recuperata garanzia patrimoniale sui beni conferiti in *trust*.

La reciproca parziale soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

P. Q. M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n° 1820/12 R.A.C.C. (cui è stata riunita la causa iscritta al n° 2132/12 R.A.C.C.) promossa, con atto di citazione notificato il 6.4.2012, da _____ contro _____

S.r.l. – Società di Amministrazione Fiduciaria e *Trust*", così decide:

1. in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, che per il resto respinge in quanto infondate: a) condanna D. T. e S. D. T. al pagamento, in favore di L. C., della somma capitale di € 10.994,99 per ciascuno di loro, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo; b) condanna F. C. al pagamento, in favore di L. C., della somma capitale di € 16.492,48, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
2. dichiara D. T. e S. D. T. decaduti dal beneficio d'inventario con cui accettarono l'eredità del padre R. D. T.
3. dichiara la nullità degli atti di data 7.12.2011 istitutivi del trust "C." (n° 6032 rep. dott. Alessandro Magnani Notaio in S. Lazzaro di Savena) e del trust "S." (n° 6031 rep. dott. Alessandro Magnani Notaio in S. Lazzaro di Savena), nonché degli atti di trasferimento di beni immobili in favore del trustee (n° 6098 e n° 6099 rep. Notaio Magnani di data 19.12.2011; n° 6223 rep. Notaio Magnani di data 30.1.2012);
4. dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
5. dà atto che la sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Udine, il 28.2.2015.

Il Giudice.

(dott. Andrea Zuliani)